

N. R.G. 1046/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DI UDIENZA CELEBRATA EX ART. 221 comma 4 del D.L. 34/2020

DELLA CAUSA n. r.g. 1046/2020

tra

**S.M.A.I. - SISTEMI MULTISERVIZI AGRICOLI INTEGRATI DI GIOVAGNOLI FLAVIO
WERNER CLEMENTI IN PROPRIO E QUALE AMMINISTRATORE DELLA CLEMENTI
GUNTHER, WERNER E KLAUS SOCIETÀ AGRICOLA S.S.**

RICORRENTI

e

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

CONVENUTO

Oggi **16 giugno 2022**, il Giudice dott. Chiara Zompi,
visto il disposto del comma 4 dell'art. 221 del D.L. 34/2020,
viste le Linee Guida di Sezione per la trattazione delle udienze secondo i riti emergenziali,
dato atto che la presente udienza viene tenuta mediante trattazione scritta,
dato atto che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine stabilito
adotta fuori udienza la seguente sentenza contestuale, depositata in via telematica:

Il Giudice

dott. Chiara Zompi

N. R.G. 1046/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompì
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1046/2020** promossa da:

S.M.A.I. - SISTEMI MULTISERVIZI AGRICOLI INTEGRATI DI GIOVAGNOLI FLAVIO (C.F. GVGFLV46M08F224Y), con il patrocinio dell'avv. BISCALDI SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIA MARENGO 47 ALESSANDRIA presso il difensore avv. BISCALDI SAVERIO

WERNER CLEMENTI (C.F. CLMWRN64A28A952J), con il patrocinio dell'avv. PASQUALI GIAMPIERA, elettivamente domiciliato in VIA TOSARELLI 23 CASTENASO presso il difensore avv. PASQUALI GIAMPIERA

CLEMENTI GUNTHER, WERNER E KLAUS SOCIETÀ AGRICOLA S.S. (C.F. 03734380375), con il patrocinio dell'avv. PASQUALI GIAMPIERA, elettivamente domiciliato in VIA TOSARELLI 23 40055 CASTENASO presso il difensore avv. PASQUALI GIAMPIERA

ATTORI-OPPONENTI

contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA (C.F. 97900660586), con il patrocinio dell'avv. CALVANESE MARIA e dell'avv. BRANCA MARIA ANTONIETTA (BRNMNT65R57D086J) VIALE MASINI N. 12/14 - C/O ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA 40126 BOLOGNA; COSENTINO ROSA (CSNRSO58P67D086E) VIALE MASINI N. 12/14 C/O ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA 40126 BOLOGNA; AMENDOLA VINCENZO (MNDVCN76R09F839V) VIALE MASINI N. 12/14 C/O ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO 40126 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIALE MASINI N. 12/14 C/O ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. CALVANESE MARIA

CONVENUTO-OPPOSTO

Avente ad oggetto: opposizione a ordinanza- ingiunzione

CONCLUSIONI: come da note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni depositate telematicamente ai sensi del comma 4 dell'art. 221 del D.L. 34/2020



FATTO E DIRITTO

Con separati ricorsi, depositati telematicamente rispettivamente in data 5.6.2020 e 6.8.2020, Giovagnoli Flavio, in proprio e quale titolare della S.M.A.I. Sistemi Multiservizi Agricoli Integrati di Giovagnoli Flavio, e Clementi Werner, in proprio e quale amministratore della CLEMENTI GUNTHER, WERNER E KLAUS SOCIETA' AGRICOLA S.S., proponevano opposizione rispettivamente avverso la ordinanza ingiunzione n. 496/18/29 del 14.2.2020 e avverso la ordinanza ingiunzione n. 501/18/2020 del 29.6.2020, emesse dall'ITL di Bologna.

Assumevano gli opposenti che le suddette ordinanze traevano la propria origine ed il proprio fondamento rispettivamente nel Verbale Unico di accertamento e notificazione n. prot. BO00000/2018-258-01 e nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. prot. BO00000/2018-256-01, entrambi del 28.2.2018.

Premesso che entrambi i verbali e le sanzioni successivamente comminate si fondavano sulla ritenuta sussistenza di una fattispecie di interposizione illecita di manodopera, ai sensi dell'art. 29 co. 1 D. Lgs 276/2003, gli opposenti nei rispettivi ricorsi anzitutto contestavano la fondatezza della predetta contestazione, assumendo al contrario la piena legittimità del contratto di appalto concluso in data 12.7.2017 tra la CLEMENTI GUNTHER, WERNER E KLAUS SOCIETA' AGRICOLA S.S., in qualità di committente, e la SMAI in qualità di appaltatrice, avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di raccolta di mele e susine con successivo incassamento e magazzinaggio. La SMAI contestava poi la fondatezza delle ulteriori due contestazioni "minori" contenute nell'ordinanza-ingiunzione impugnata e relative alla mancata comunicazione al Centro per l'Impiego della proroga o la cessazione anticipata del contratto a tempo determinato di 9 lavoratori e all'assunzione senza previa regolarizzazione di altri 3 lavoratori.

Concludevano pertanto gli opposenti chiedendo l'annullamento/la revoca delle ordinanze ingiunzioni rispettivamente opposte; il Clementi chiedeva altresì, in subordine, la riduzione delle sanzioni ivi comminate ai minimi di legge, con vittoria di spese.

Si costituiva in entrambi i giudizi l'ITL di Bologna resistendo ed opponendosi alle domande formulate dalle parti ricorrenti, e chiedendo la riunione dei due giudizi, in quanto traenti origine dal medesimo accertamento ispettivo.

All'udienza del 12.1.2021, veniva disposta la riunione dei due distinti procedimenti, attivati a seguito del deposito dei separati ricorsi, per motivi di connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, vertendo le contestazioni di illecito sui medesimi fatti, e venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti.

All'esito dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione, con concessione di termine per note.

Infine, all'esito dell'udienza del 16.6.2022, che aveva svolgimento, su richiesta delle parti, mediante trattazione scritta, il Giudice decideva la causa con sentenza contestuale che depositava telematicamente.



Giova premettere che, nella fattispecie, le due diverse opposizioni, potenzialmente suscettibili di dar luogo a separati procedimenti, sono state trattate congiuntamente, su richiesta dell'ITL, in quanto proponevano identiche questioni di fatto e di diritto (l'accertamento della sussistenza di una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera tra la appaltatrice SMAI, e la committente CLEMENTI GUNTHER, WERNER E KLAUS società agricola s.s.).

Ed invero, entrambe le ordinanze ingiunzioni qui opposte traggono fondamento dalla medesima attività ispettiva, che si è conclusa con due distinti verbale emessi in pari data 28.2.2018, l'uno a carico della appaltatrice e l'altro a carico della committente, sul comune presupposto della non genuinità dell'appalto tra le stesse interlocutori.

Ciò premesso, com'è pacifico e documentato, la S.S. Clementi Gunther Werner Klaus ha sottoscritto con la ditta S.M.A.I. di Giovagnoli Flavio un contratto di appalto con validità al 30/11/2017 e con un corrispettivo di euro 60.000 al netto di IVA determinato "a corpo".

Tale appalto è stato ritenuto non genuino dagli Ispettori ITL sulla base delle seguenti considerazioni: *"Come dichiarato dal sig. Clementi Werner per svolgere l'attività di raccolta delle mele oltre ai propri dipendenti si avvale dell'opera dei dipendenti della ditta S.M.A.I. di Giovagnoli Flavio che gli fornisce esclusivamente personale che viene istruito, diretto e controllato dal personale della ditta Clementi in quanto non vi è alcun referente della ditta S.M.A.I. di Giovagnoli Flavio che ricopra tale ruolo, per questo motivo Clementi o un suo incaricato dipendente, assume il ruolo di referente per qualsiasi esigenza lavorativa e logistica abbiano i lavoratori della S.M.A.I. di Giovagnoli Flavio, ai quali vengono impartite di volta in volta le direttive sul lavoro da svolgere e le metodologie da applicare. Si è accertato che la forza lavoro è organizzata in squadre i cui componenti appartengono ad entrambe le aziende ed il capo squadra è un dipendente della ditta Clementi. L'art. 2 del contratto di appalto sopra indicato al punto 2.2 prevede che: sono di competenza esclusiva dell'appaltatore o di un proprio coordinatore sia la direzione che la sorveglianza sulla corretta e completa esecuzione dei servizi e/o delle opere oggetto del contratto...tutte le istruzioni del committente saranno rivolte all'appaltatore o al suo coordinatore il quale provvede poi personalmente a girarle con apposite istruzioni ai propri dipendenti impegnati nell'appalto. Nei fatti, come sopra descritto, l'organizzazione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore non avviene in questo modo ma è assunta dalla ditta Clementi che ha un potere direttivo e organizzativo nonché di controllo esclusivo su tutti i lavoratori della Smai"*.

Sul punto gli oppositori hanno affermato che, diversamente da quanto ritenuto dagli Ispettori, nel caso di specie sussistevano i presupposti per la genuinità del contratto di appalto interlocutori.

In particolare, secondo le difese del Giovagnoli, il potere direttivo e organizzativo dei lavoratori occupati nell'appalto era in capo a quest'ultimo poiché:

- A) della raccolta della frutta si occupavano solamente i dipendenti della SMAI: infatti i dipendenti della S.S. Clementi erano trattoristi, autisti e meccanici, di tal che i dipendenti della SMAI si erano occupati dell'intero ciclo di raccolta delle mele in totale autonomia organizzativa;

- B) le direttive sull'attività da svolgere venivano fornite ai dipendenti direttamente dal Giovagnoli il quale si recava più volte sul posto di lavoro anche al fine di verificare che il lavoro procedesse nel rispetto del CCNL e del contratto di appalto sottoscritto, e controllava anche che i dipendenti si attenessero all'orario di lavoro;
- C) i dipendenti che dovevano occuparsi della raccolta della frutta a Budrio erano stati individuati dal Giovagnoli;
- D) i lavoratori erano sempre stati regolarmente retribuiti dalla SMAI;
- E) le ferie e i permessi dovevano essere autorizzati dal Giovagnoli.

Secondo le difese del Clementi, invece:

- A) le attività di raccolta della frutta venivano espletate sia dal personale diretto dell'azienda agricola, sia dal personale SMAI, ma in linea generale venivano affidate attività diverse oppure da svolgersi in luoghi diversi;
- B) i dipendenti SMAI erano organizzati in squadre di lavoro e ogni squadra aveva un proprio caposquadra/referente, che era a sua volta un dipendente SMAI, avente il compito di coordinare il lavoro dei propri colleghi/sottoposti; in particolare, ogni caposquadra era un dipendente SMAI che aveva una maggiore esperienza lavorativa ovvero una maggiore conoscenza della lingua italiana;
- C) il caposquadra SMAI aveva il compito di ricevere le istruzioni operative da parte della azienda agricola, per poi riferirle ai membri della propria squadra di lavoro, con l'ulteriore compito di controllare e garantire che tali direttive venissero portate a termine;
- D) il potere disciplinare e di controllo veniva esercitato dalla stessa SMAI, per mezzo dei vari capisquadra, mentre il sig. Clementi Werner aveva sempre svolto un'attività di mero raccordo o coordinamento, ma mai di eterodirezione.

Ebbene, occorre anzitutto rilevare che le deduzioni delle due parti opposti appaiono radicalmente divergenti circa l'aspetto centrale e determinante della presente controversia, ossia in ordine al soggetto/ai soggetti che avrebbero esercitato il potere direttivo sul personale SMAI addetto all'appalto: ed invero, secondo la difesa del Giovagnoli, tale potere sarebbe stato esercitato direttamente dal Giovagnoli stesso, che si sarebbe recato frequentemente in loco; di altro tenore le difese della SS Clementi e del Clementi Werner, secondo cui invece le direttive sarebbero state impartite dai capisquadra SMAI (la cui esistenza la opponente SMAI neppure menziona in ricorso). Le due difese sono quindi concordi solo nell'escludere che il potere direttivo sia stato esercitato dalla committente.

Ulteriore divergenza di allegazioni si rinviene in relazione alla potenziale promiscuità di impiego tra i lavoratori addetti all'appalto e quelli dipendenti diretti della committente; secondo SMAI, tale promiscuità andrebbe esclusa a monte perché solo i lavoratori SMAI si occupavano della raccolta della frutta, mentre i dipendenti della SS Clementi erano trattoristi, autisti e meccanici; secondo la SS Clementi, invece, anche i suoi dipendenti si occupavano della raccolta della frutta, ma di frutta diversa (per tipologia o punto di raccolta) da quella della cui raccolta si occupavano i dipendenti SMAI.



Ebbene, a prescindere dalle evidenti contraddizioni, in fatto, tra le difese degli oppositori, le stesse risultano comunque smentite dalle risultanze degli accertamenti ispettivi e da quelle dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.

Prima di entrare nel merito delle risultanze istruttoria, giova anzitutto rammentare che, secondo il consolidato della Corte di Cassazione (Cass. nn. 15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore.

Ad esempio, si richiama Cass. n. 15693 del 03/07/2009 secondo cui *"In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto"*. Di recente Cass. Sez. L n. 27213 del 26/10/2018 ha poi affermato che *"Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo."*

Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. *labour intensive*), attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa; tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama.

Trattasi di accertamento che va condotto in concreto, sulla base delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori addetti all'appalto, tenendo in considerazione anche il dato documentale (nella specie, rappresentato dai contratti di appalto) nella misura in cui lo stesso, però, appaia conforme alle reali modalità di svolgimento dell'appalto stesso.



Nel caso di specie, i verbalizzanti hanno ritenuto la non genuinità dell'appalto sulla scorta delle dichiarazioni acquisite nel corso degli accertamenti, da cui era emerso: che la SMAI non ha impiegato nell'appalto alcuna attrezzatura propria, limitandosi a fornire manodopera ed usando attrezzatura, macchine e strumenti della committente; che in loco non era presente alcun referente della SMAI di tal che i dipendenti di quest'ultima ricevevano istruzioni direttamente dal titolare della SS Clementi, sig. Clementi Werner, o dai suoi sottoposti; che il potere disciplinare su detti lavoratori era esercitato, seppure senza particolari formalità, dal Clementi; che i lavoratori SMAI erano addetti alle medesime mansioni dei dipendenti diretti della committente; che la impiegata amministrativa della Clementi registrava su apposito foglio Excel la data di inizio di attività in azienda dei lavoratori SMAI, e nello stesso foglio annotava la data di inizio dell'attività lavorativa dei dipendenti diretti della Clementi, di tal che, anche da questo punto di vista, i lavoratori dipendenti della appaltatrice risultavano completamente inseriti nell'organizzazione dell'appaltante, la quale forniva loro anche l'alloggio.

Le risultanze degli accertamenti ispettivi, fondate sulle dichiarazioni raccolte dagli stessi lavoratori dipendenti sia della appaltatrice sia della committente, non sono state in alcun modo smentite dall'istruttoria svolta nel presente giudizio.

In particolare, il teste Boccardo Luca, dipendente della committente, sotto l'impegno di rito ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese in fase ispettiva ai funzionari ITL, aventi il seguente tenore letterale: *“ Sono dipendente stagionale della Clementi dal 01/04/2013... Sono il responsabile dell'azienda che ha due siti, uno qui a Budrio e l'altro a Baricella... i dipendenti Clementi stagionali sono impegnati tutti nella raccolta. A maggio, giugno iniziamo a stabilire la forza lavoro che occorre per la raccolta interpelliamo la Smai che è una società di Alessandria, nella persona del sig. Giovagnoli, la quale società procura tramite un referente in Romania il personale/operai da inviarmi. Loro, alla data stabilita, ci inviano con un bus le persone richieste... Essendo la Smai un'agenzia non fornisce un referente per il lavoro, sono io che dirigo i lavori ed organizzo il lavoro e lo gestisco, gestisco io il personale insieme a Ballatunde che supervisiona la qualità del lavoro. Io controllo come lavorano i singoli lavoratori anche in termini di resa e comportamento. Gli aspetti commerciali con la Smai non li conosco. Mi occupo della parte operativa. La Smai a noi fornisce solo della forza lavoro e non altro. Se qualcuno dipendente Smai non si comporta bene io riferisco a Clementi Werner il quale poi parla con il lavoratore direttamente. I capi squadra che gestiscono i singoli lavoratori stagionali sono dipendenti Clementi e sono: ILIES DANIEL, KRZYZEWSKI ROBERTO, NASERIEWSKY ANDRZEY, BOCCARDO LUCA, BOCCARDO CHRISTIAN, BALLA TUNDE e DZSUDZSURA IONITAE ZHU YAN DETTA ALICE e MONTERUMICI ELISA.*

Solo io e Balla Tunde spieghiamo come si svolge il lavoro.”

Quanto invece alle successive dichiarazioni rese in sede testimoniale dal Boccardo – che ha riferito della presenza di caposquadra dipendenti della SMAI, che avrebbero avuto il compito di dirigere e coordinare il lavoro dei colleghi – tali dichiarazioni appaiono scarsamente attendibili (se non radicalmente false) ove si consideri che il Boccardo (che agli ispettori aveva dichiarato, al contrario,



che i capisquadra erano dipendenti della Clementi, che aveva anche nominativamente indicato), di questi capisquadra dipendenti SMAI non ha saputo ricordare nemmeno un nome.

In ogni caso, la deposizione risulta, sul punto, smentita dalla testimonianza di Nemet Claudiu Iosif, dipendente SMAI, il quale invece ha dichiarato che era la Mariotti (dipendente Clementi) a controllare il lavoro suo e degli altri operai SMAI, era lei che dava indicazioni sugli orari e sui terreni dove raccogliere, ed era sempre lei che organizzava e controllava il lavoro, mentre il Giovagnoli *“arrivava in ufficio solo per pagarci”*.

La deposizione appare in linea con le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, in particolare con quella resa da Ilies Vasile Daniel che agli Ispettori ha dichiarato: *“ Noi dipendenti Clementi eseguiamo tutti i lavori: potatura, raccolta frutta, trasporto nel piazzale della ditta, delle casse di frutta e guidiamo i trattori. Tra di noi lavorano operai della ditta Smai nel periodo estivo e fanno il nostro lavoro e il titolare/fattore è Luca Boccardo che è sempre presente e dirige tutti i lavoratori, anche della Smai.”*

D'altro canto, persino lo stesso Clementi Werner, con dichiarazione di chiaro tenore confessorio, agli ispettori ha dichiarato: *“Sono socio della Società Agricola Clementi, nonché legale rappresentante... Oltre ai miei dipendenti ci sono anche i dipendenti della SMAI, attualmente 7...Il foglio di excel che viene compilato con i nominativi dei lavoratori Clementi e Smai, indica nella colonna “start” l'arrivo in azienda, ma non la data di assunzione. Fornisco l'alloggio a tutti i dipendenti che non abitano qui in zona. Per quanto riguarda il contratto di appalto stipulato con la ditta Smai in data 12/7/2017 preciso che consiste nella raccolta della frutta e la Smai fornisce solo personale che viene istruito o da me o da Luca Boccardo o da Ballatunde per la traduzione, poiché i lavoratori sono rumeni. Io sono sempre presente per cui sono il referente per qualsiasi cosa e ai lavoratori SMAI impartisco le direttive sul lavoro da svolgere in quanto non c'è alcun referente fisso della Smai addetto a tali mansioni”*.

Ebbene, dalle testimonianze sopra riportate e dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva emerge chiaramente un utilizzo promiscuo, da parte della committente Clementi società agricola, di tutti i lavoratori presenti in azienda, ossia sia dei propri dipendenti sia di quelli della SMAI, i quali si occupavano, al pari dei dipendenti della committente, della raccolta della frutta, ossia di attività strettamente afferente al ciclo produttivo della committente, utilizzavano macchinari di proprietà della committente, lavoravano a fianco dei dipendenti della committente con cui condividevano il luogo di lavoro e financo gli alloggi (trattandosi per la gran parte di lavoratori stranieri, in particolare rumeni, privi della disponibilità di un alloggio in loco).

E' emerso poi che tutti i lavoratori impiegati nella raccolta, fossero essi dipendenti della appaltatrice o della committente, erano coordinati e diretti dal Clementi Werner o dai suoi sottoposti, in particolare dal Boccardo Luca il quale, come dallo stesso riferito, dirigeva, organizzava e controllava il lavoro di tutti gli operai.

In conclusione, sussistono nella fattispecie una serie complessa di elementi indiziari i quali confermano che i dipendenti della appaltatrice erano per intero calati all'interno della organizzazione della committente, svolgendo, al pari degli altri lavoratori dipendenti della



committente, un'attività (stagionale, come ovviamente è quella della raccolta) strettamente attinente al complessivo ciclo produttivo del committente, sotto il diretto controllo della committente.

Risulta quindi pienamente provato, all'esito dell'istruttoria, che l'appalto concluso tra le parti opponenti si concretava in mere prestazioni di manodopera, senza alcuna organizzazione di mezzi da parte dell'appaltatore, al quale era rimasta solo la mera attività di selezione e gestione amministrativa del personale.

A fronte di tutto ciò, nessuno degli aspetti valorizzati dagli opponenti appare sufficiente a restituire effettività all'appalto.

In particolare, le circostanze su cui hanno rispettivamente insistito le difese degli opponenti - tra loro evidentemente contraddittorie - secondo cui il potere direttivo sarebbe stato esercitato o dal Giovagnoli o dai capisquadra SMAI, non appaiono adeguatamente provate, mentre la circostanza che fosse la SMAI a pagare gli stipendi e a seguire la parte amministrativa dei rapporti di lavoro appare tanto pacifica quanto irrilevante.

Ne consegue che le contestazioni in materia di irregolarità dell'appalto sono fondate e le opposizioni non appaiono, sul punto, meritevoli di accoglimento.

Diversamente da quanto vorrebbe la difesa del Clementi, non può ritenersi la "*mancanza di responsabilità del sig. Clementi Werner ex art. 3 L 689/81*", norma secondo cui, per le violazioni punite con sanzione amministrativa, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva sia essa dolosa o colposa.

Ed invero, la Cassazione ha chiarito che il principio posto dalla norma invocata deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi (coscienza, appunto, e volontà della condotta), senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone - secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (per tutte, Cass. SU n. 10508/1995, Cass. n. 4927/1998, 664, 1142/1999, 2642/2000, 7143/2001, 10607, 16608/2003 di sezioni semplici) - una presunzione di colpa, a carico di colui che abbia commesso il fatto vietato, pur riservandogli, tuttavia, l'onere di provare di avere agito senza colpa.

Coerentemente, la qualità di amministratore della società - alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo - è da sola sufficiente per configurare la prospettata presunzione relativa (*iuris tantum*) di colpa, che nella fattispecie non risulta affatto superata non avendo l'opponente Clementi Werner offerto alcuna prova volta ad escludere la propria colpevolezza.

Non può pio condividersi l'assunto difensivo del Clementi, secondo cui la violazione del precetto dell'art. 29 D. Lgs 276/2003 sarebbe imputabile alla SMAI "*che, evidentemente, non si è mai preoccupata di trovare in loco un soggetto, suo sottoposto o delegato, in grado di dirigere il personale*": sul punto basti osservare che la responsabilità amministrativa della appaltatrice concorre con quella della committente, tant'è che entrambe sono state sanzionate, e di certo la colpevolezza dell'una non esclude quella dell'altra.

Venendo quindi agli ulteriori motivi di opposizioni sollevati nel giudizio RG n. 1046/2022 dalla ricorrente SMAI, con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr. prot. BO00000/2018-



258-01 e con l'ordinanza ingiunzione n. n. 496/18/29 del 14.2.2020 qui opposta, alla SMAI è stato contestato anche:

- di non aver comunicato al centro per l'impiego la proroga dei contratti a tempo determinato in relazione ai lavoratori Prodan Adrian Florin, Baban Gabriel, Asan Nadia, Neagoie Mihaela Georgeta, Goean Stefan, Baluta Margareta, Clitan Marin Nelut e Adascaletei Ciprian e di non aver comunicato al centro per l'impiego la cessazione anticipata del contratto di lavoro di Racoti Nicolae Gherghe.
- di aver assunto senza preventiva regolarizzazione i Signori Kovacs Teodora Mihaela, Huza Vasile e Dancus Gavrila Ioan.

La opponente ha contestato la fondatezza delle due contestazioni, eccependo, quanto alla prima, di avere sempre effettuato le necessarie comunicazioni al centro per l'impiego e, quanto alla seconda, di non aver mai assunto dipendenti senza averli preventivamente regolarizzati.

Ebbene, circa alla prima delle due contestazioni, si osserva che in fase di accertamenti ispettivi il Giovagnoli ha prodotto spontaneamente i "foglie presenze" mensili da luglio ad agosto 2017 da cui risultavano le ore e le giornate di lavoro effettuate dai lavoratori SMAI adibiti all'appalto per cui è causa.

Da tali fogli presenze (doc. 13 res.) emerge che il lavoratore Prodan Adrian Florin con contratto in scadenza il 15/ 09/ 17 ha continuato a lavorare fino al 29/ 09/ 17, Baban Gabriel con contratto in scadenza il 15/ 09/ 17 ha continuato a lavorare fino al 29/ 09/ 17, Asan Nadia con contratto in scadenza il 15/ 09/ 17 ha continuato a lavorare fino al 29/ 09/ 17, Neagoie Mihaela Georgeta con contratto in scadenza il 15/ 09/ 17 ha continuato a lavorare fino al 29/ 09/ 17, Goean Stefan con contratto in scadenza il 31/ 08/ 17 ha continuato a lavorare fino al 19/ 09/ 17, Baluta Margareta con contratto in scadenza il 15/ 09/ 17 ha continuato a lavorare fino al 29/ 09/ 17, Clitan Marin Nelut con contratto in scadenza il 31/ 08/ 17 ha continuato a lavorare fino al 5/ 09/ 17, Racoti Nicolae Gheorghe con contratto in scadenza il 30/ 09/ 17, ha cessato di lavorare il 14/ 09/ 17 (e tale cessazione anticipata non è stata comunicata al Centro per l'Impiego), Adascalitei Ciprian con contratto in scadenza il 15/ 09/ 17 ha continuato a lavorare fino al 29/ 09/ 17.

La contestazione appare quindi fondata, sulla scorta della stessa documentazione elaborata dal datore di lavoro.

Quanto alla seconda contestazione, relativa al periodo di lavoro nero dei dipendenti Kovacs Teodora Mihaela, Huza Vasile e Dancus Gavrila Ioan, sempre dai fogli presenze di provenienza aziendale risulta che tutti e tre hanno iniziato a lavorare l'1/ 09/ 17, mentre la prima è stata formalmente assunta il 12/ 09/ 17, e gli altri due stati assunti il 14/ 09/ 17.

Diversamente da quanto affermato dalla SMAI in ricorso, l'istruttoria svolta non ha affatto confermato che *"la Signora Kovacs e Signori Huza e Dancus sono stati assunti rispettivamente il 12 e il 14 settembre 2017"*, né si vede come avrebbe potuto farlo, ove si consideri che alcun capitolo di prova testimoniale è stato indotto sul punto.

Ne consegue che le opposizioni proposte dalla SMAI e da Clementi Werner nei confronti delle ordinanze ingiunzioni oggetto di causa risultano, nel loro complesso, infondate e vanno respinte.



Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/ 2014, valori medi per ogni fase, ridotti del 20% ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 2, D.L.vo n. 149/2015, 152 bis, disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, previa riunione, sulle opposizioni proposte da Giovagnoli Flavio, in proprio e quale titolare di S.M.A.I. Sistemi Multiservizi Agricoli Integrati di Giovagnoli Flavio, e Clementi Werner, in proprio e quale amministratore della CLEMENTI GUNTHER, WERNER E KLAUS SOCIETA' AGRICOLA S.S., avverso le ordinanze- ingiunzioni emesse nei loro confronti dalla ITL di Bologna:

- 1- respinge le opposizioni;
- 2- condanna gli opposenti alla rifusione, in favore dell'ITL, delle spese di lite liquidate in €. 7.052,00 per compensi professionali, oltre accessori se dovuti.

Bologna il 16/06/2022

Il Giudice
Chiara Zompi

